

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Le finalità che si intendono perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locali, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, e secondo i limiti sanciti dal D. Lgs 30 marzo 2003, n. 196 nonché dal provvedimento del garante della privacy del 29/04/04;

Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare il patrimonio;
- controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità ai sensi del comma 2 p. 2.2 del provvedimento del garante del 29/04/04

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, tra le telecamere installate sul territorio comunale e la sala di controllo posta presso l'Ufficio di Polizia Locale.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dei dati viene individuato nella persona del Sindaco.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante per

la protezione dei dati personali.

Gli incaricati del trattamento dei dati vengono individuati negli Agenti di Polizia Locale.

Gli incaricati sono autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare la registrazione; agli stessi verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password di accesso al sistema.

ARTICOLO 4 – ACCESSO AL SISTEMA

L'accesso al sistema è consentito solo agli incaricati individuati col presente provvedimento, che sono dotati di apposita password personale.

Eventuali accessi di persone diverse devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del trattamento, ad esclusione del personale addetto alla manutenzione degli impianti.

L'accesso da parte di addetti alla manutenzione può avvenire solo su espressa richiesta dei responsabili o incaricati del trattamento e deve essere seguito dal rilascio di una relazione scritta dell'intervento che attesti la conformità alle regole in materia.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DEL SISTEMA

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D. Lgs 30 marzo 2003, n. 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e delle istruzioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 29 aprile 2004, le telecamere verranno impostate già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi

E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

I dati registrati non possono essere utilizzati per finalità diverse nel rispetto di quanto indicato nel comma 1.

ARTICOLO 6 – CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

La conservazione delle immagini registrate è limitata alle quarantotto ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ARTICOLO 7 - INFORMATIVA

Al fine di informare gli interessati che si trovano in una zona videororvegliata e soggetta a registrazione, nei luoghi di ripresa deve essere collocata apposita segnaletica contenente l'informativa "minima" prevista dall'allegato al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004.

ARTICOLO 8 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

E' assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al D. Lgs 30 marzo 2003, n. 196, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate (art. 7 del Codice)

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzo solo nei limiti previsti dal Codice

ARTICOLO 9 - FORMAZIONE

Gli incaricati del trattamento sono adeguatamente formati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche alle modalità di utilizzo.

ARTICOLO 10 – NOTIFICA AL GARANTE

Il sistema di videosorveglianza non necessita di notifica al garante in quanto non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 37 del D. Lgs 30 marzo 2003, n. 196

ARTICOLO 11 – CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente documento deve essere conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento, anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

Si invia copia della presente anche a tutti gli incaricati del trattamento.